



Appalti, massima apertura alle imprese extra Ue

Massima apertura nei settori speciali ad imprese extra Ue. Si consolida il principio della massima apertura alla partecipazione a gare pubbliche, anche da parte di operatori economici stranieri operanti nei «settori speciali». In questo senso si è espresso il Tar Sardegna con la recentissima pronuncia adottata dalla sez. I, n. 737 del 2/11/2021. I giudici amministrativi hanno respinto nel merito il ricorso promosso da un'impresa, seconda classificata, confermando così l'aggiudicazione per fornitura di quattro autobus classe I elettrici a favore della turca Karsan (difesa dallo studio Stefanelli & Stefanelli), storica azienda operante nel settore dell'automotive.

Il ricorso proposto della seconda classificata si basava sulla presunta violazione dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici, che consente anche ad operatori economici con sede in paesi extra Ue di partecipare a gare pubbliche, purché gli stessi paesi abbiano previamente sottoscritto con l'Ue determinati accordi vincolanti «AAP o GPA» (General procurement agreement).

La Turchia non risulta ad oggi firmataria dei suddetti accordi, avendo comunque sottoscritto con l'Italia un apposito accordo «sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti», siglato ad Ankara il 22 marzo 1995 e ratificato con successiva legge 294/2003. Tuttavia, come sottolineato dai difensori della società ricorrente, nel caso in esame avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 137 comma 2 dello stesso codice dei contratti, regolante «le offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi».

Si tratta di una disposizione applicabile appositamente alle forniture relative ai c.d. «settori speciali», come quello oggetto di gara, che non prevede di vietare tout court la partecipazione delle imprese provenienti dai paesi terzi alle procedure di gara indette nell'Ue, bensì di introdurre una facoltà per gli enti aggiudicatori di respingere le offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi, con obbligo specifico di motivazione per la S.A. e conseguente trasmissione all'Autorità anticorruzione.

Tale interpretazione è stata pienamente accolta da parte del Tar Cagliari, i quali hanno ritenuto legittima l'ammissione di Karsan alla procedura, proprio in virtù della predetta norma ed anche in ragione della correttezza delle motivazioni rilasciate dall'amministrazione aggiudicatrice. Si tratta di una pronuncia molto rilevante, in quanto consolida il principio della massima apertura alla partecipazione a gare pubbliche, anche da parte di operatori economici stranieri operanti nei «settori speciali».

Alberto Grifone

—© Riproduzione riservata—■